

ACCORDO

tra

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

e

**Museo archeologico nazionale di Firenze
per la collaborazione al progetto di catalogazione e digitalizzazione della documentazione
riferita al Museo archeologico nazionale di Firenze conservata nell'archivio del Centro di
restauro archeologico della Toscana**

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (d'ora in poi SABAP), con sede in Firenze, piazza Pitti, rappresentata dall'arch. Antonella Ranaldi, Soprintendente, domiciliata per la sua carica presso la sede della SABAP

e

il Museo archeologico nazionale di Firenze (d'ora in poi MAF), con sede in P.za della SS. Annunziata 9b, 50122 Firenze, rappresentato dal dott. Daniele Federico Maras, in qualità di Direttore, domiciliato per la sua carica presso la sede del MAF.

PREMESSO CHE

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- SABAP sta conducendo una campagna di catalogazione e digitalizzazione della documentazione dell'archivio del Centro di restauro archeologico della Toscana (d'ora in poi CDR), assegnato a SABAP a seguito della riorganizzazione degli Uffici del Ministero decretata dal D.M. 23/01/2016 n.44. L'archivio si trova oggi nei locali del Mulino di Gonfienti a Prato;
- Il CDR fu inaugurato nel 1966, per rispondere in particolare alle esigenze derivanti dai danni causati dall'alluvione di Firenze del 1966 al patrimonio archeologico. Da allora fino al 2019, anno della sua definitiva dismissione, il CDR ha maturato una grande esperienza, intervenendo non solo su beni e opere del territorio toscano, ma anche in contesti diversi, in Italia e all'estero, divenendo un centro di eccellenza per il restauro archeologico. SABAP sta svolgendo attualmente il necessario lavoro finalizzato al riordino e catalogazione dell'archivio. Infatti, benché CDR fosse dotato di un proprio sistema di inventariazione, molta documentazione d'archivio è ancora priva di catalogazione e inventario, requisiti necessari per permettere una corretta ricerca e fruizione dei dati. A oggi, il lavoro di riordino ha permesso di raccogliere c. 11.000 negativi analogici (conservati sia come film che come stampe b/n, incollate su cartoni), c. 21.000 diapositive (di cui solo c. 2000 già digitalizzate), c. 50.000 immagini digitali, c. 3300 radiografie (di cui solo minima parte digitalizzata), c. 600 video e un numero ancora non quantificato di schede di restauro (cui corrisponde comunque un elenco che conta c. 4900 schede);
- il progetto di digitalizzazione, una volta concluso, consentirà di facilitare l'accesso alla documentazione d'archivio per la consultazione sia da parte dei funzionari della SABAP e del MAF, nonché professionisti, amministrazioni locali e privati cittadini, in un'ottica di

semplificazione amministrativa nel pieno rispetto del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

- l'iniziativa si correla sia con le attività necessarie alla tutela e conoscenza del patrimonio culturale italiano di competenza dello Stato, costituito dalla documentazione d'archivio stessa, sia con la sua promozione e valorizzazione;

VISTO CHE

- la documentazione dell'archivio riguarda interventi di restauro eseguiti su beni di varia provenienza, nazionale ed estera, ma una consistente mole di documentazione riguarda reperti del MAF, e rappresenta quindi un patrimonio di informazioni fondamentale per la loro efficace gestione da parte dello stesso Museo;
- la documentazione conservata spesso è priva di informazioni di corredo sufficienti a inquadrare perfettamente l'intervento e/o l'oggetto stesso del restauro, obbligando a descrizioni in alcuni casi generiche e incomplete;
- una collaborazione organizzata tra SABAP e MAF consentirebbe alla prima di usufruire delle necessarie competenze per garantire la migliore identificazione e catalogazione di documentazione allo stato attuale frammentaria e incompleta, e alla seconda di avere accesso e disponibilità per tutta la documentazione di propria pertinenza con procedure più snelle ed efficaci, rispetto a quelle richieste dalla normale procedura di accesso agli archivi

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Quanto sopra premesso costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

Oggetto del presente Accordo è il rapporto di collaborazione senza oneri economici tra SABAP e MAF per le attività di catalogazione e digitalizzazione della documentazione dell'archivio del CDR e per la definizione delle modalità di condivisione delle informazioni.

Art. 3 -Finalità dell'Accordo

Le attività previste dal presente Accordo comprendono ricognizione, censimento, inventariazione e digitalizzazione della documentazione del CDR riguardante nello specifico i beni in consegna al MAF;

È possibile il coinvolgimento di funzionari, assistenti, tirocinanti e collaboratori della SABAP, del MAF e di enti terzi che collaborino per lo svolgimento delle attività suddette ai sensi dell'art. 6.

L'attività di ricognizione e digitalizzazione della documentazione sarà svolta presso i locali del Mulino di Gonfienti a Prato.

Le Parti concordano che i contenuti e gli scopi del presente Accordo possono essere modificati in itinere, purché concordemente, per permettere adattamenti e miglioramenti delle azioni previste. Tali modifiche potranno essere integrate al presente Accordo nel corso del suo svolgimento con apposita nota sottoscritta da entrambe le parti.

Art. 4 – Natura dell'Accordo. Costi e risorse

Il presente Accordo deve intendersi a titolo non oneroso. SABAP e MAF si impegnano a garantire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 2 ed in particolare:

- SABAP si impegna a consegnare al MAF copia della documentazione riguardante reperti del Museo, man mano che questa sarà inventariata e digitalizzata, secondo procedure definite di volta in volta tra le parti, secondo un calendario condiviso e stabilito sulla base delle reciproche esigenze e delle disponibilità. Le immagini saranno corredate di un file *.xls contenente la loro descrizione così come registrata per l'archivio fotografico di SABAP.
- In merito ai diritti d'uso delle immagini, valgono i principi espressi dagli artt. 106-108 del D.lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. e dal D.M. 161 del 11/04/2023, modificato con D.M. 108 21/03/2024. Le concessioni d'uso delle immagini già inventariate, digitalizzate e consegnate saranno rilasciate dal MAF, in quanto "autorità che ha in consegna i beni" (art. 108, c. 1 del D.lgs. n. 42/2024 e ss.mm.ii).
- La gestione della documentazione d'archivio diversa da quella fotografica e video resta di pertinenza della SABAP. I documenti diventano accessibili alla consultazione e disponibili per riproduzione solo dopo le loro inventariazioni e digitalizzazioni, che vengono portate avanti da SABAP nell'ambito di un progetto complessivo dedicato all'intera documentazione dell'archivio.
- Il MAF partecipa al progetto supportando le attività della SABAP nell'identificazione della documentazione dubbia, favorendo l'individuazione della corrispondenza tra materiale documentale e reperto, sostenendo quindi il lavoro di catalogazione.
- La SABAP si impegna a consentire accesso ai locali dell'archivio sopra richiamato sia al personale interno del MAF sia a eventuali collaboratori esterni e/o incaricati del servizio, nell'ambito delle attività in corso e previo accordo anche per le vie brevi.

Art. 5 – Responsabile scientifico

Responsabili scientifici della presente convenzione sono:

- per la SABAP la Soprintendente, arch. Antonella Ranaldi.
- per il MAF il Direttore, dott. Daniele Federico Maras.

Per le specifiche attività vengono individuati i seguenti referenti operativi dei due soggetti:

- per la SABAP: dott.ssa Arianna Vernillo (responsabile della sede di Gonfienti), dott.ssa Ursula Wierer (responsabile dell'Archivio fotografico SABAP, sezione archeologica), dott.ssa Francesca Leolini (funzionaria restauratrice), dott. Stefano Anastasio (tecnico incaricato della catalogazione e digitalizzazione dell'archivio).
- per il MAF: dott.ssa Barbara Arbeid, dott. Gregorio Aversa, dott.ssa Anna Consonni e dott.ssa Claudia Noferi (funzionari archeologi); dott.ssa Giulia Basilissi (funzionaria restauratrice).

Art. 6 – Personale

6.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo la SABAP e il MAF potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche a tempo determinato, e/o di professionisti esterni regolarmente contrattualizzati, e/o di tirocinanti universitari, in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della digitalizzazione.

6.2 Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine le parti si impegnano affinché al personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza

elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 – Terze parti

Previo accordo formale scritto tra i due contraenti, è possibile prevedere il coinvolgimento nelle attività di cui all'art. 2 di terze parti (enti, istituti, società, ETS, associazioni, gruppi, etc.) per la fornitura di risorse, servizi, supporto, personale o fondi.

Art. 8– Durata dell'Accordo

8.1 Il presente atto entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di anni cinque. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

8.2 La rescissione dell'Accordo è possibile in forma scritta, qualora sia consensuale e concordata tra entrambe le parti, ovvero, se unilaterale, solo previa comunicazione formale scritta con almeno un mese di anticipo da una delle parti, fatti salvi eventuali impegni e oneri già presi e in corso.

Art. 9 – Responsabilità delle parti

Le parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne e ad esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere dal MAF e dalla SABAP in forza del presente Accordo.

Art. 10 – Uso dei loghi e comunicazione

10.1 Il logo del MAF e il logo della SABAP potranno essere utilizzati per la durata del presente Accordo per la promozione e comunicazione delle attività di cui agli artt. 2-4, solo previa approvazione formale e resa per iscritto, caso per caso, delle modalità specifiche di impiego da parte delle due parti.

10.2 In generale la comunicazione esterna delle attività inerenti il presente Accordo dovrà essere concordata e approvata da entrambe le parti contraenti.

Art. 11 – Riservatezza

11.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), ad attenersi alla normativa vigente in materia di rispetto della privacy.

11.2 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle parti stesse. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di informazioni riservate al loro indirizzo.

Art.12 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalle parti per i soli fini legati alla presente Convenzione. Le parti assicurano la protezione e la riservatezza di tutte le informazioni secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – Controversie

I rapporti tra gli enti si svolgono secondo i principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (art. 1337 e 1365 del Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 1 co. 2 della legge 241/1990). Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente l'autorità giudiziaria prevista dalla legge. Le Parti possono, tuttavia, definire amichevolmente eventuali controversie nascenti.

Art. 14 – Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Per la Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le
province di Pistoia e Prato
La Soprintendente
arch. Antonella Ranaldi

Per il Museo archeologico Nazionale di
Firenze
Il Direttore
dott. Daniele Federico Maras